



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI COMPITI OPERATIVI
(SCHEMA)**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DEL BACINO DI REGGIO EMILIA**

L’anno duemila____, il giorno ____ del mese di ____, a ____

- **Azienda Reggiana per la cura dell’Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l.**(di seguito **ARCA, ARCA S.r.l. o Gestore del Servizio o Gestore**), con sede legale in Reggio Emilia, _____, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;
- _____ (di seguito _____ o socio privato), con sede legali in _____, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;
- _____ (di seguito _____ o SOT o società operativa territoriale), con sede legali in Reggio Emilia, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

premesse che

- Con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha deliberato l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015 che stabiliva la forma dell’in house providing, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015. Con il medesimo provvedimento è stato disposto mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell’istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’indizione della procedura di affidamento deliberata;
- Con deliberazione n. 2 del 30 Luglio 2018 del Consiglio locale di Reggio Emilia sono state approvate le “Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato”, quale documento di riferimento ai fini dello sviluppo dell’istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara prevedendo, nello specifico, la costituzione di una società mista denominata ARCA, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, con compiti operativi assegnati al socio privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
- Con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019, il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha approvato gli atti relativi alla Procedura Ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda

società mista ARCA S.r.l (di seguito **ARCA**), titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, tra cui lo Schema del presente atto convenzionale;

- Con comunicazioni n. ____ del ____ sono stati messi a disposizione degli operatori ammessi le lettere di invito e i relativi allegati, fra i quali lo schema della presente convenzione;
- Con determina n. ____ del ____ è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento la proposta di aggiudicazione che vedeva come operatore economico selezionato ____
- Effettuati i controlli previsti dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente, con Determina n. ____ del ____ è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva nei confronti di ____
- [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ la società ____ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della costituenda Azienda Reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l.
- Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ è stata costituita la società Azienda reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l. (d'ora in poi ARCA) partecipata da AGAC Infrastrutture e _____, quale gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del bacino coincidente con la Provincia di Reggio Emilia fatta eccezione per il Comune di Toano;
- Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ l'operatore economico aggiudicatario ha provveduto a costituire la società operativa territoriale (SOT) denominata ____ come da previsione obbligatoria della lex specialis di gara;
- In data ____ è stata stipulata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del bacino di Reggio nell'Emilia fra ATERSIR e ARCA (nel seguito anche solo **Convenzione di Gestione**);
- Nell'ambito della procedura di gara l'affidatario ha accettato i contenuti dello schema convenzionale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento con particolare riferimento agli atti statutari e ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista ARCA S.r.l. nonché dello schema di convenzione di affidamento del servizio idrico integrato ad ARCA e lo Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. E ARCA S.r.l. Allegato 2 alla presente convenzione;
- La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;
- Il socio privato e la SOT nonché i rappresentanti delle medesime che intervengono nel presente atto, in particolare:
 - Sono dotati di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o

altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- o sono in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Definizioni di riferimento, premesse e allegati)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche "Allegati"):
 - a. Allegato 1: Convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata in data ____ fra ATERSIR e ARCA;
 - b. Allegato 2: Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. E ARCA S.r.l.;
 - c. Allegato 3: Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
 - d. Allegato 4: Piano d'ambito del Servizio idrico Integrato (SII) vigente alla data ____ per il territorio di riferimento;
 - e. Allegato 5: Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA S.r.l.
3. Ai fini della corretta interpretazione della presente convenzione, si intendono riprese integralmente le definizioni riportate nell'Articolo 1 della convenzione di gestione del servizio idrico integrato "Allegato 1" alla presente convenzione.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Articolo 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA ratione temporis vigente.
5. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la stipula della presente convenzione, ARCA, in ottemperanza a quanto contenuto nella lex specialis della Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, affida al socio privato e alla SOT, costituita e interamente partecipata dal medesimo, specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia, della quale la medesima è affidataria in virtù della convenzione di gestione stipulata fra ARCA S.r.l. medesima ed ATERSIR, come previsto dalle disposizioni

contenute nella lex specialis della procedura di gara della quale il socio privato è risultato affidatario.

2. Il socio privato è tenuto al finanziamento di quanto descritto al successivo Articolo 4
3. I finanziamenti di cui al precedente punto sono erogabili dal socio privato anche tramite il pagamento diretto alla controparte di quanto dovuto da ARCA S.r.l. o dalla SOT.
4. Sono affidate alla SOT le funzioni e i compiti per la gestione del servizio idrico integrato così come definite e specificate nell'Allegato 1 alla presente convenzione, fatta eccezione per le funzioni e le attività specificatamente attribuite ad ARCA S.r.l. In particolare, come previsto nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ed in linea con le disposizioni della deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, ARCA S.r.l. svolgerà direttamente le seguenti funzioni:
 - I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
 - II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT, dovrà proporre alle Autorità competenti – in primis ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con il piano d'ambito.
 - III) Contabilità regolatoria e ambientale: ARCA curerà direttamente in quanto Gestore del SII tutti i rapporti e gli adempimenti nei confronti di ATERSIR nonché la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui a precedente punto I).
 - IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Enti locali.
5. Il servizio affidato alla SOT è costituito dall'insieme delle attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione, ed è esercitato mediante i beni ivi individuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore, secondo le indicazioni in esso previste, dall'Elenco dei beni trasferiti ad ARCA di cui alla determinazione n. _____ che ARCA concede in uso alla SOT e dai beni di proprietà di AGAC Infrastrutture posti nella disponibilità di ARCA e da questa concessi in uso alla SOT.
6. Il perimetro del SII può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attività tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Titolo III fatti salvi i limiti imposti dalla normativa regolante l'affidamento del servizio.
7. I servizi e le funzioni affidate alla SOT sono da esercire con riferimento al bacino di affidamento di Reggio Emilia, come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26 marzo 2013, come definito al punto 5.4 della Convenzione di gestione del SII Allegato 1 alla presente. L'estensione del bacino di affidamento potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Emilia-Romagna. Ogni

eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovrà essere recepita tramite revisione della Convenzione di gestione e del Disciplinare Tecnico.

8. Le Parti danno atto, e la SOT in particolare riconosce, che saranno svolte dalla medesima anche le eventuali altre attività idriche, così come elencate nel Disciplinare Tecnico; ulteriori altre attività idriche potranno essere svolte dalla SOT anche in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del SII, purché preventivamente autorizzate da parte di ARCA S.r.l. e di ATERSIR.
9. La SOT s'impegna altresì all'utilizzo delle infrastrutture del SII concesse in uso da ARCA S.r.l. così da permettere che su di esse – ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di ARCA S.r.l. e di ATERSIR.
10. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
11. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, la SOT e il socio privato si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione di gestione al punto 2.7.

Articolo 3

(Procedure di subentro nella gestione)

1. ARCA S.r.l., in qualità di gestore titolare del servizio idrico integrato, subentrerà nella gestione dei beni e delle dotazioni attualmente in uso al gestore uscente IRETI S.p.A., nonché in tutti i rapporti giuridici in essere relativi in via esclusiva al servizio idrico integrato oggetto di affidamento, compresi i rapporti di lavoro in essere con il personale, con l'applicazione a quest'ultimo dell'Articolo 2112 del Codice Civile in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.Lgs. 152/2006. In particolare ARCA provvederà al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA al netto delle poste compensative, così come previsto dallo Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l. (Allegato 2) e dal PEF del Piano d'Ambito (Allegato 4), previo finanziamento del socio privato da erogarsi anche tramite il pagamento diretto del valore di cui al presente periodo.
2. La consistenza dei beni e delle dotazioni patrimoniali oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA e il corrispondente valore residuo sono definiti dalla determinazione ATERSIR n. ____ del _____. Il trasferimento di tali beni avverrà attraverso la predisposizione e la stipula di apposito verbale di consegna tra ATERSIR ed ARCA.
3. A seguito dell'acquisizione dei beni e del trasferimento dei rapporti giuridici di cui al precedente comma 1, ARCA cederà, nei termini di cui alla lettera di invito della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del SII nella provincia di Reggio Emilia già citata,, con atto pubblico, alla SOT il ramo d'azienda riferito ai compiti operativi affidati alla medesima SOT, fatta eccezione per i

rapporti giuridici strettamente afferenti alle funzioni e alle attività specificatamente attribuite ad ARCA S.r.l. di cui al comma 4 Articolo 2 della presente Convenzione.

Sarà parte del ramo d'azienda ceduto alla SOT anche il fondo TFR maturato dal personale oggetto di cessione, nonché i fondi rischi e le ulteriori componenti patrimoniali passive afferenti al ramo d'azienda, che pertanto costituiranno componenti negative per il calcolo del valore di cessione del ramo d'azienda. Sono inoltre esplicitamente esclusi dal ramo d'azienda la titolarità del servizio idrico integrato e dei ricavi tariffari ad esso afferenti, le dotazioni patrimoniali di cui al precedente comma 2 ed il debito verso il socio privato per il finanziamento del valore residuo di detti beni, che rimangono in capo ad ARCA.

4. La determinazione del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento alla società operativa territoriale dovrà avere a riferimento le funzioni svolte dalla stessa, nonché il costo massimo ammissibile per le funzioni di competenza di ARCA di cui all'Articolo 6 del presente contratto.
5. Il socio privato e la SOT hanno la facoltà, in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione, di esercitare un'opzione relativa alla cessione dell'ulteriore ramo d'azienda di ARCA consistente nei beni oggetto del valore residuo e nelle passività afferenti a tali beni, trasferiti dal gestore uscente ad ARCA al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale. In particolare, il socio privato e la SOT possono ottenere che tale ramo d'azienda sia ceduto al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale, alle seguenti condizioni:
 - a. Che il ramo oggetto di cessione sia comprensivo sia delle poste patrimoniali attive che di quelle passive afferenti ai beni facenti parte del ramo, con specifico riferimento al debito contratto da parte di ARCA S.r.l. nei confronti del socio privato di cui all'Articolo 4 comma 1 ed al debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture di cui all'Allegato 2 alla presente;
 - b. Che sia previsto, in forma obbligatoria e vincolante per le parti nell'atto di cessione, l'obbligo di riacquisto da parte di ARCA al termine della concessione del ramo d'azienda ceduto di cui alla precedente lettera a), nello stato in cui i beni si trovano, a fronte del riconoscimento del relativo valore regolatorio del ramo medesimo, al netto delle poste compensative, sulla base del quale il medesimo sarà oggetto di cessione al nuovo gestore;
 - c. Che la cessione non sia lesiva dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio e di ARCA e non incida negativamente sul piano tariffario del servizio con obbligo, in questo senso, da parte del socio privato, di presentare uno studio di fattibilità che ne evidenzi la sostenibilità per le parti coinvolte e per il SII oggetto di affidamento nel suo complesso;
 - d. Che la titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico siano mantenuti in capo ad ARCA S.r.l. e pertanto esclusi dal presente trasferimento.
6. L'esercizio dell'opzione di cui al precedente punto 5 è subordinata al voto favorevole dell'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in virtù dei compiti assegnati alla medesima dallo statuto societario e al preventivo assenso scritto di ATERSIR subordinato alla verifica delle condizioni di cui al precedente punto. L'assenza dell'assenso scritto di ATERSIR costituisce causa di risoluzione della concessione del Servizio idrico integrato ad ARCA S.r.l. e conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo Articolo 28, nonché l'avvio del processo di esclusione del socio privato dalla partecipazione in ARCA S.r.l. ai sensi dello statuto della medesima.

Articolo 4

(Finanziamenti in capo al socio privato)

1. Il socio privato, in qualità di socio di ARCA S.r.l. si impegna al finanziamento della medesima con riferimento:
 - a. Al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA, al netto delle poste compensative, di cui all'Articolo 3 comma 1. In particolare, con la stipula della presente il socio privato accetta che potrà operativamente procedere per conto di ARCA S.r.l al pagamento diretto alla società IRETI S.p.A. o altra società destinataria dalla stessa individuata;
 - b. Al pagamento dell'eventuale valore da corrispondere alla SOT, per l'acquisto del ramo d'azienda di cui al precedente Art. 3 comma 3, di probabile valore negativo in virtù della consistenza dei fondi patrimoniali (TFR e fondi rischi ed oneri) facenti parte dello stesso;
2. Al pagamento delle opere funzionali alla restituzione del debito di ARCA S.r.l. nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. negli importi e secondo le modalità descritte nello Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l., Allegato 2 al presente documento. Il socio privato si impegna al finanziamento degli investimenti in capo alla SOT previsti nel Piano d'ambito e nel relativo PDI e di eventuali esigenze di liquidità funzionali all'equilibrio economico-finanziario come definite nel Piano economico e finanziario pro tempore vigente.
3. A fronte dei finanziamenti fruttiferi di cui ai commi precedenti, ARCA e la SOT riconosceranno al socio privato un rimborso di valore coerente con il valore del costo delle immobilizzazioni riconosciuto in tariffa secondo il metodo tariffario idrico pro-tempore vigente per quanto finanziato dal socio privato; resta fermo che, in virtù del rapporto societario fra socio privato e SOT, spetteranno a tale raggruppamento di società corrispettivi per i compiti operativi e per la realizzazione degli investimenti, nonché rimborsi da finanziamenti di valore pari a tutti i ricavi tariffari di competenza di ARCA determinati secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente, al netto dei costi di funzionamento di ARCA S.r.l. di cui all'Articolo 6 ed al netto di quanto non riscosso negli anni, in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell'operazione di PPPI.
4. Il riconoscimento al socio privato per le attività di finanziamento a favore di ARCA di cui al comma 1, verrà effettuato per conto di ARCA dalla SOT in qualità di mandataria all'incasso delle tariffe e al pagamento per conto di ARCA come definito all'Articolo 5 del presente contratto.
5. Le parti ed in particolare il socio privato prendono atto e concordano che il rimborso del finanziamento del socio privato ad ARCA S.r.l. di cui al presente articolo, comma 1, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Articolo 5

(Funzioni della società operativa territoriale)

1. La società operativa territoriale costituita dal socio privato di ARCA S.r.l., parte del presente contratto, in virtù delle disposizioni della procedura di affidamento e delle disposizioni in essere

alla data di stipula del presente atto, assume tutte le funzioni di gestione del servizio idrico integrato oggetto della convenzione fra ARCA S.r.l. e ATERSIR, Allegato 1 al presente contratto, ad eccezione delle funzioni attribuite ad ARCA. Le parti definiranno entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto, regolamenti, procedure e quanto necessario per definire le modalità di interazione e collaborazione per garantire il corretto funzionamento del servizio idrico integrato.

2. La SOT è individuata da ARCA S.r.l., quale concessionario dei lavori di realizzazione delle opere previste nel Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato oggetto di affidamento e nel relativo Pdl. Spettano pertanto alla SOT tutte le attività previste dalla convenzione di gestione fra ATERSIR e ARCA S.r.l. afferenti i lavori previsti nel Piano d'Ambito e nel Pdl facente parte del Piano d'Ambito medesimo e la patrimonializzazione degli interventi realizzati, ad eccezione delle opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture, ai sensi dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto.
3. Poste le funzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono in particolare attribuite alla SOT le seguenti funzioni specifiche:
 - a. La SOT è individuata quale mandataria con rappresentanza irrevocabile di ARCA S.r.l. all'incasso dei ricavi afferenti al servizio idrico affidato alla medesima società. La SOT dovrà in particolare:
 - procedere in nome e per conto di ARCA S.r.l. all'incasso delle tariffe del servizio idrico integrato e all'attività di definizione della tariffa per ciascun utente, alla bollettazione e riscossione delle somme;
 - svolgere le attività di gestione e recupero del credito;
 - assumersi il rischio di morosità in merito all'incasso delle tariffe.
 - b. La SOT è inoltre formalmente individuata quale mandataria con rappresentanza irrevocabile di ARCA:
 - al pagamento nel corso della gestione al socio privato di ARCA di quota parte dei ricavi tariffari quale rimborso dei finanziamenti di cui all'Art. 4 comma 1;
 - al pagamento dei corrispettivi di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4 dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto secondo le scadenze individuate nel medesimo Allegato;
 - al pagamento dei corrispettivi di competenza degli Enti Locali e di altri soggetti proprietari dei beni strumentali allo svolgimento del servizio idrico secondo le scadenze individuate, nel Disciplinare Tecnico;
 - al pagamento di ogni altro costo relativo al servizio idrico affidato non esplicitamente connesso ai compiti assegnati ad ARCA o funzionale al funzionamento della stessa, quale, a titolo meramente esemplificativo, la quota di spettanza di ATERSIR per le funzioni ad essa assegnate.
 - c. La SOT è formalmente individuata come rappresentante di ARCA per la gestione e restituzione del debito nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A., le cui entità e modalità di restituzione sono individuate nello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente contratto. In particolare, oltre alla realizzazione delle opere funzionali alla restituzione del suddetto debito, la società SOT è inoltre

delegata in nome e per conto di ARCA a svolgere in contraddittorio le attività di verifica, collaudo e consegna dei beni realizzati ad AGAC Infrastrutture S.p.A.

4. In virtù delle attribuzioni declinate ai commi precedenti, sono trasferiti alla SOT ed al socio privato tutti i rischi e gli oneri connessi alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità, fatto salvo quanto concerne le funzioni in capo ad ARCA di cui al precedente Articolo 2 comma 4. Il riconoscimento finanziario a copertura dei costi di ARCA S.r.l., come definito al successivo Articolo 6, dovrà pertanto essere assicurato indipendentemente dall'andamento degli incassi delle tariffe del servizio e pertanto anche in caso riduzione dei ricavi, in caso di aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le performance previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione.
5. Eventuali ulteriori procure, deleghe o mandati potranno essere assegnati alla SOT da parte di ARCA S.r.l. per lo svolgimento del servizio idrico, ove necessarie e non esplicitamente indicate nel presente atto, previa autorizzazione scritta di ATERSIR quale soggetto affidante il servizio idrico integrato.
6. Le parti danno atto che i servizi e le funzioni attribuite a socio privato e SOT non costituiscono subappalto o subconcessione del servizio idrico integrato del quale rimane pienamente titolare ARCA S.r.l. Rimane facoltà di ARCA affidare alla SOT ulteriori servizi, lavori o forniture non previste dai precedenti commi e rientranti nelle competenze alla medesima assegnate, posta l'applicazione della normativa, anche in materia di appalti pubblici, pro tempore vigente e i limiti al subappalto applicabili a tali ulteriori affidamenti.
7. Con riferimento ai mandati irrevocabili di incasso e pagamento di cui al precedente comma 3, la SOT è tenuta a costituire un conto corrente dedicato in via esclusiva all'incasso delle tariffe e un conto corrente dedicato esclusivamente al pagamento dei mandati di pagamento, con obbligo di fornire con cadenza mensile entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese con riferimento al mese precedente, ad ARCA l'estratto conto e le movimentazioni di ciascuno di tali conti
8. Le componenti tariffarie a copertura dei corrispettivi di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4 dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto e dei Comuni, dovranno essere erogate ai soggetti interessati, in virtù del mandato irrevocabile di pagamento assegnato, secondo le scadenze individuate, rispettivamente, in Allegato 2 e nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 6

(Corrispettivo del raggruppamento societario SOT/socio privato e costi di funzionamento di ARCA)

1. La SOT e il socio privato nel loro complesso, avranno diritto ad un valore di corrispettivo complessivo, pari alla sommatoria fra rimborso dei finanziamenti erogati e corrispettivo per i compiti operativi affidati, equivalente a tutti i ricavi tariffari la cui titolarità è in capo ad ARCA determinati secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente, al netto dei costi di funzionamento di ARCA di cui al successivo comma 3 ed al netto di quanto non riscosso negli anni, in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell'operazione di PPPI.
3. I costi di funzionamento della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, sono come di seguito definiti:

$$Opex_{Art2c4_t} = Opex_{Art2c4_{t-2}} * (1 + I^2) * M$$

Dove:

- $Opex_{Art2c4_t}$ sono i costi operativi, nell'anno tariffario t, della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4;
 - $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ sono i costi operativi della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, come desumibili dal bilancio di esercizio dell'anno t-2, riferendosi, con tale definizione alla sommatoria dei costi inclusi nelle voci da B.6 a B.9, da B.11 a B.14 del conto economico, della quota della componente C.17 riferita agli oneri finanziari non connessi al finanziamento soci e della componente della voce B.10 riferita a cespiti che non rientrano nel perimetro dei beni oggetto del valore di subentro tra il gestore uscente ed ARCA S.r.l. e pertanto escluso dal computo della componente Capex dei ricavi tariffari, decurtati del corrispettivo pagato alla SOT per i compiti operativi assegnati ai sensi del presente contratto. Ai fini del calcolo di cui al presente punto si assume, comunque un valore massimo ammissibile di $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ pari a 450.000 € per ciascun esercizio. Per il primo e il secondo anno di gestione il valore di $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ è definito forfetariamente pari al valore massimo di cui sopra.
 - I^2 è il tasso di inflazione FOI senza tabacchi per la Provincia di Reggio Emilia registrato nell'anno t-1 elevato alla seconda per considerare il periodo intercorrente fra l'anno t e l'anno t-2 a cui si riferiscono i costi di ARCA da prendere a riferimento ai fini del calcolo;
 - M è il valore percentuale definito pari al 10% (dieci per cento) definito quale margine di utile ragionevole per garantire la sostenibilità economica e finanziaria di ARCA S.r.l.
4. In virtù del necessario trasferimento del rischio operativo e di mercato alla SOT e al socio privato, l'importo di eventuali minori incassi dovuti a morosità degli utenti del servizio, indipendentemente dalla causa generante tale morosità, non dovrà essere imputato nel calcolo dei costi di funzionamento di cui al precedente comma 3, e dovranno pertanto, essere assunte quale onere del socio privato e della SOT.
5. La società SOT è tenuta a fatturare ad ARCA S.r.l. il compenso calcolato ai sensi del precedente comma 3, in 4 rate trimestrali posticipate, il cui incasso avverrà tramite compensazione con le somme incassate in nome e per conto di ARCA S.r.l. in virtù del mandato all'incasso definito al precedente Articolo 5 comma 3 lett. a.

Art. 7

(Durata)

1. La presente convenzione ha una durata di anni 20 (venti) dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio da parte di ARCA S.r.l. prevista all'Art. 6 della convenzione di gestione Allegato 1 al presente atto. Eventuali proroghe della convenzione di gestione stipulata fra ATERSIR e ARCA costituiranno proroga anche della presente convenzione.

2. Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione degli avvenimenti di cui all'Articolo 6 comma 2 della convenzione di gestione del SII (Allegato 1) ed inoltre all'avvenuto trasferimento da parte di ARCA alla SOT del ramo d'azienda dei rapporti giuridici attivi e passivi di ARCA di cui all'Articolo 3 comma 3 e dei compiti operativi affidati alla medesima SOT.
3. Ove insorgesse la necessità di presentare la motivata istanza ad ATERSIR di cui all'6 comma 4 della convenzione di gestione del SII, la SOT e il socio privato assumono l'onere di predisporre per conto di ARCA la medesima istanza e di trasmetterla ad ARCA che, previa verifica della medesima, provvederà a trasmetterla ad ATERSIR, con le conseguenze di cui alla convenzione di gestione All. 1 alla presente.

Art. 8

(Esclusività dell'affidamento e procedure per il subaffidamento)

1. Come previsto dalla convenzione di gestione, nell'ambito del regime di esclusività dell'affidamento ad ARCA S.r.l., anche alla SOT è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro del SII per la propria attività di competenza, in accordo con quanto previsto dagli atti di gara
2. La SOT, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità per le funzioni gestite, potrà avvalersi, per l'esecuzione delle attività di competenza, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.
3. Ai sensi dell'Art. 7 comma 5 della convenzione di gestione del SII, ARCA si impegna a non subaffidare attività, servizi o lavori ricadenti nell'alveo dei compiti operativi affidati al gestore degli specifici compiti operativi in quanto con la stipula della presente convenzione viene trasferita la titolarità di tali compiti alla SOT.
4. Ai sensi dell'Art. 7 comma 7 della convenzione di gestione del SII, il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio. Le parti danno atto che, poiché tale limite risulta da calcolarsi cumulativamente rispetto ai subappalti effettuati da ARCA e dalla SOT ed il rapporto convenzionale fra ARCA e la SOT non costituisce subappalto, ciascuna delle parti che interviene nel presente contratto dovrà comunicare alle altre la volontà di subappaltare parti dei compiti affidatigli, affinché ARCA possa comunicare tempestivamente ad ATERSIR i subappalti vigenti e verificare il limite di cui al periodo precedente.
5. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, anche c.d. "Codice appalti").
6. La SOT ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Pdl allegato al Piano d'Ambito pro tempore vigente.

Art. 9

(Divieto di modificazioni soggettive – richiamo a quanto previsto nella convenzione di gestione del SII)

1. La presente convenzione si risolverà di diritto e senza necessità di intervento delle parti in caso di risoluzione della convenzione di gestione del SII tra ATERSIR ed ARCA che costituisce presupposto di diritto per la vigenza della presente.
2. Sono pertanto pienamente e interamente richiamati i divieti di modificazioni soggettive di cui all'Articolo 8 della convenzione di affidamento del SII ad ARCA quali cause di risoluzione della presente convenzione.

Art. 10

(Titolarietà della risorsa idrica)

3. Le parti si danno atto che, come previsto dalla convenzione di gestione, le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'autorità competente a favore di ATERSIR.
4. Il socio privato e la SOT si impegnano a predisporre per conto di ARCA tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui *iter* sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell'Autorità competente, e a dare attuazione, sotto la propria responsabilità, alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione.

Art. 11

(Attuazione degli interventi previsti nel Pdl e nel POI)

1. Come previsto al precedente Articolo 5, e come previsto dal modello organizzativo del SII rappresentato nel Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato allegato al Capitolato d'oneri, la SOT è individuata come unico, esclusivo soggetto realizzatore degli interventi previsti nel Pdl e nel POI di cui all'Articolo 12 della convenzione di gestione del SII. La SOT accetta espressamente con la stipula della presente convenzione tale ruolo operativo, in qualità di concessionario dei lavori previsti negli atti indicati, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria.
2. Le parti danno atto che la mancata osservanza dei predetti obblighi da parte della SOT è causa di risoluzione della presente convenzione e della convenzione di gestione del SII. La SOT assume pertanto ogni responsabilità e i conseguenti rischi di penali connessi a tale ruolo
3. In virtù del regime di partenariato pubblico privato che caratterizza l'affidamento delle opere di cui al presente articolo, le opere realizzate nel corso del servizio disciplinato dalla presente convenzione sono iscritte al patrimonio della SOT fino al termine della gestione, fatte salve le opere cedute ad AGAC Infrastrutture quale restituzione del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture medesima. Al termine della gestione ARCA acquisirà tali beni al loro valore regolatorio.

Art. 12

(Offerta del gestore)

1. La SOT si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dal socio privato in sede di gara per l'affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo Pdl, al POI e al PEF come approvati e aggiornati da ATERSIR.
2. La SOT, anche in virtù degli adempimenti imposti ad ARCA, si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del Pdl, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili alla SOT stessa.
3. Come previsto dalla convenzione di gestione del SII, ATERSIR, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali. In virtù della piena assunzione di responsabilità della SOT in merito ai servizi e alle funzioni assunte in gestione, le eventuali penali comminate da ATERSIR saranno pienamente addebitate alla SOT e trattenute dalla fidejussione di cui al successivo Articolo 32 o, alternativamente saranno recuperate tramite riduzione del corrispettivo spettante alla SOT.

Art. 13

(Modifiche al Pdl)

1. Poiché, ai sensi della convenzione di gestione del SII, Articolo 15, le modifiche al Pdl devono essere autorizzate da ATERSIR, con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, la SOT si farà parte attiva nella definizione di eventuali istanze di modifica da presentare essendo in tal senso delegata, con la firma della presente convenzione, a comunicare direttamente con ATERSIR per conto di ARCA tali richieste.
2. In caso di esclusione di opere realizzate in via di urgenza dalla SOT dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria e del calcolo del valore di subentro da parte di ATERSIR, le parti danno atto e accettano che tali esclusioni saranno a totale carico della SOT.
3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, e di conseguente individuazione di ARCA quale responsabile delle eventuali competenze dannose, le parti danno atto che ARCA si rivarrà sulla SOT per le inadempienze di quest'ultima.
4. Come meglio indicato al successivo Articolo 31 le parti danno atto, ed in particolare la SOT accetta, di poter presentare eventuali eccezioni o cause di forza maggiore ad ARCA, affinché questa le presenti ad ATERSIR per ottenere la mancata applicazione delle penali, tuttavia ove il procedimento di comminazione delle penali di ATERSIR su ARCA si concluda con la comminazione di una penale per cause imputabili alla SOT, la stessa non potrà rivalere alcuna pretesa o ulteriori casistiche di esenzione della rivalsa di ARCA sulla stessa.

Art. 14

(Delega di poteri espropriativi)

1. In virtù di quanto disposto dall'Articolo 16 della convenzione in essere fra ATERSIR e ARCA per la gestione del SII, ARCA, con la stipula della presente convenzione, si avvale della SOT per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel Pdl che ATERSIR ha delegato ad ARCA medesima in qualità di gestore del SII.
2. In virtù della esplicita esclusione indicata al punto 16 della convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA (All.1), le Parti danno reciprocamente atto che dalle funzioni di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006, finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.
3. Gli estremi della Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
4. I Comuni sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.
5. La SOT fornisce, per conto di ARCA ed in quanto delegata di quest'ultima, ad ATERSIR, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi esercitati.

Art. 15

(Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi)

1. La SOT per conto di ARCA prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al SII e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATERSIR.
2. La SOT e ARCA congiuntamente provvedono all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. Il parere della SOT è vincolante per ARCA per l'esercizio della possibilità disciplinata dalla convenzione del SII di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione.
3. Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate da ARCA, in qualità di gestore del SII, alla SOT e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.

Art. 16

(Gestione delle procedure di equilibrio economico-finanziario del SII)

1. In virtù di quanto disposto dall'Art. 18 della convenzione di gestione del SII, la SOT, il socio privato e ARCA collaborano solidalmente nel concorso al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario previsto dal medesimo Articolo.

2. Le parti danno atto ed accettano che la SOT e il socio privato collaboreranno con ARCA per presentare ad ATERSIR e/o al soggetto pro-tempore competente le eventuali istanze di riequilibrio economico e finanziario nei casi previsti dalla convenzione di gestione del SII.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio avanzata da ARCA, in nome e per conto proprio e della SOT e del socio privato, da parte di ATERSIR o del soggetto pro tempore competente, o di accettazione parziale della stessa, il socio privato e la SOT non potranno far valere, per le medesime cause, eventuali ulteriori istanze ad ARCA e parimenti non potranno pretendere alcunché fino all'ottenimento del riequilibrio da parte di ARCA.
4. ARCA potrà designare, in caso di avvio di una procedura di riequilibrio un referente della SOT o del socio privato quale delegato ai rapporti con ATERSIR.
5. Sono espressamente richiamate in questa sede le previsioni della convenzione di gestione in materia di riequilibrio e pertanto, ove il mancato accordo fra ARCA ed ATERSIR sul riequilibrio costituisca causa di risoluzione della convenzione di gestione suddetta, tale risoluzione si applicherà anche alla presente convenzione.
6. Ai fini del riequilibrio e dell'eventuale attribuzione del riconoscimento del medesimo da parte di ATERSIR, le parti danno atto ed accettano che sono in capo alla SOT tutti i rischi e gli oneri connessi alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità, fatto salvo quanto concerne le funzioni residuali di cui al precedente Articolo 2 comma 4, pertanto la SOT e il socio privato non potranno avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di ARCA in caso di riduzione dei ricavi o aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le performance previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione.

Art. 17

(Procedura di subentro ed esclusione del socio privato dal capitale di ARCA)

1. Posto quanto disciplinato dall'Articolo 22 della convenzione di gestione del SII, al termine della convenzione ATERSIR o il soggetto pro tempore competente definirà il valore di rimborso per il subentro da parte del nuovo affidatario del SII nel bacino oggetto dell'affidamento ad ARCA. La SOT ed il socio privato, congiuntamente con ARCA, forniranno piena collaborazione all'Ente competente nello svolgimento di tale attività ricognitoria.
2. Sulla base del valore di rimborso definito dal soggetto competente di cui al precedente punto, ARCA al termine del servizio acquisirà dalla SOT i cespiti e le manutenzioni realizzate nel corso del servizio, nonché il personale e tutti i rapporti giuridici strettamente strumentali alla gestione del SII di Reggio Emilia.
3. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'Art. 3 comma 5 della presente convenzione, al termine della concessione ARCA acquisirà i cespiti oggetto del ramo d'azienda opzionato.
4. I beni saranno acquisiti da ARCA liberi da oneri, gravami o ipoteche, pertanto eventuali finanziamenti a valere su tali beni dovranno essere preventivamente estinti dalla SOT.
5. ARCA consegnerà i beni acquisiti dalla SOT ed i beni propri al gestore subentrante ai sensi dell'Articolo 22 della convenzione di gestione del SII stipulata e allegata alla presente convenzione.

6. La SOT prosegue nella gestione dei compiti operativi affidati fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, la SOT è tenuta a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati da ATERSIR. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.
7. Al subentro del Gestore subentrante, il socio privato viene liquidato nei termini e con le modalità definite nello Statuto di ARCA.

Art. 18

(Ulteriori obblighi della SOT)

1. In ottemperanza a quanto previsto all'Art. 24 della convenzione di gestione fra ATERSIR ed ARCA, la SOT è obbligata per i servizi e le funzioni di propria competenza a:
 - a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA;
 - b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) predisporre la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara e redatta in conformità alla normativa vigente, alle Linee Guida approvate da ATERSIR e alla regolazione di ARERA e trasmetterla ad ARCA per la sua validazione e trasmissione ad ATERSIR;
 - d) provvedere alla realizzazione del Pdl;
 - e) in qualità di delegato di ARCA, acquisire e/o subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;
 - f) in virtù dei compiti operativi assegnati predisporre direttamente le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.Lgs. 152/2006;
 - g) trasmettere ad ARCA, per la successiva trasmissione ad ATERSIR, le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
 - h) prestare collaborazione ad ARCA e curare insieme ad essa l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ATERSIR ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - i) dare tempestiva comunicazione ad ARCA per la successiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATERSIR;

- j) restituire ad ARCA alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Disciplinare tecnico e del Piano d'Ambito;
- k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla presente convenzione;
- l) pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico;
- m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
- n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
- o) proseguire nella gestione del Servizio e dei compiti affidati fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999 e del D.Lgs. 152/2006;
- r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- s) incassare la tariffa quale mandataria di ARCA all'incasso ai sensi delle norme di legge e della Convenzione di gestione;
- t) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATERSIR, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- u) custodire ed adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- v) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, per conto di ARCA, a un censimento completo dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;
- w) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento in nome e per conto di ARCA e, ai sensi della convenzione di gestione del SII, in nome e per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di far incassare ad ATERSIR i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento per il tramite di ARCA di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperienza delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali al Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;

- x) adempiere, in qualità di delegata e rappresentante di ARCA a rispettare le disposizioni contenute nella convenzione con AGAC Infrastrutture S.p.A., IRETI S.p.A. e ATERSIR di cui all'Allegato 2;
- y) subentrare, ove esplicitamente delegata in tal senso da ARCA, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in tema di attività conseguenti ad eventi di emergenza;
- z) subentrare, ove esplicitamente delegata in tal senso da ARCA, al Gestore uscente negli accordi/convenzioni in essere sottoscritti da ATERSIR, Gestore uscente ed eventuali altri Soggetti, strettamente funzionali all'erogazione del servizio;
- aa) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli asset per conto di ARCA, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli asset stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
- bb) trasferire, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei costi di funzionamento della stessa, entro il termine indicato dall'Agenzia;
- cc) trasferire, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Emilia Romagna, nei termini fissati da ATERSIR;
- dd) pagare, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, i mutui o altri corrispettivi a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali entro i termini indicati dal Disciplinare Tecnico e dello Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l.;
- ee) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Art. 19

(Responsabilità della SOT)

1. La SOT è responsabile della corretta erogazione del Servizio con riferimento ai compiti ad essa affidati, in accordo con le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. La SOT è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
2. ARCA si rivarrà sulla SOT con riferimento ad ogni responsabilità connessa con la gestione relativa a servizi dalla stessa erogati.

Art. 20

(Personale coinvolto nella gestione)

1. La SOT e il socio privato si obbligano, per sé e per gli altri operatori da esse incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:
 - a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

- b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
 - d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.lgs. 50/2016, la SOT e il socio privato sono tenuti all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di affidamento a terzi.
3. Resta inteso che, per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.

Art. 21

(Dotazioni in disponibilità della SOT)

1. Le dotazioni in disponibilità della SOT comprendono:
- a) i beni iscritti nel libro cespiti di ARCA a tal fine concessi in uso alla SOT per le funzioni ad essa affidati;
 - b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali poste in disponibilità di ARCA e da questa poste in disponibilità della SOT;
 - c) i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture ed altri soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso ad ARCA e da questa poste in disponibilità della SOT;
 - d) i beni e le opere realizzate dalla SOT in attuazione del Pdl e del POI.
2. I beni di proprietà degli Enti locali ed i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture e di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate ad ARCA e da questa alla SOT per l'intera durata dell'affidamento. La SOT ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente.
3. La SOT accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.
4. La SOT si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza in quanto parte dei compiti operativi ad essa assegnati; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa ed ai suoi adeguamenti.

Art. 22

(Obbligazioni verso terzi)

1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione stipulati dalla SOT con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione del SII e di conseguenza della presente convenzione, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi alla SOT.

Art. 23

(Tariffa del servizio idrico)

1. Le parti concordano e danno atto che ARCA è l'unico titolare della tariffa idrica, determinata da ATERSIR ai sensi dell'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente.
2. La SOT si impegna, nell'ambito dei compiti di tariffazione e definizione della tariffa all'utenza ad applicare la tariffa nelle modalità definite da ARERA e da ATERSIR.
3. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, le parti prendono atto che i compensi spettanti al socio privato e alla SOT non potranno eccedere il valore dei ricavi derivanti dalla tariffa decurtati di quanto definito nella presente convenzione e che pertanto non sarà riconosciuto nessun altro compenso.

Art. 24

(Livelli di servizio)

1. La SOT assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.
2. ARCA, anche in virtù dei controlli di ATERSIR, verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.
3. Le penali eventualmente comminate ad ARCA da ATERSIR in caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio o dei livelli di servizio obiettivo, saranno addebitate interamente alla SOT senza che questa possa opporre in alcun modo pretese o eccezioni alcune, le quali dovranno essere portate nell'eventuale contraddittorio con ATERSIR per la determinazione della penale ad ARCA, che tuttavia, ove ugualmente applicata, sarà interamente a carico della SOT.
4. In virtù di quanto previsto dalla convenzione di gestione del SII, la SOT dovrà predisporre per conto di ARCA e trasmettere a quest'ultima per la loro firma congiunta prevista dalla Convenzione di gestione del SII, entro undici mesi dalla stipula della Convenzione, i Manuali e Piani previsti nel Disciplinare Tecnico. Nel Disciplinare sono definiti i contenuti minimi dei rispettivi documenti.
5. ARCA potrà avanzare osservazioni sui documenti inviati che dovranno essere modificati a seguito di confronto fra le parti entro il termine previsto dalla convenzione di gestione del SII.
6. Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria nel periodo di concessione, saranno conservati sia da ARCA che dalla SOT e dovranno essere forniti a richiesta di ATERSIR.

Art. 25

(Carta dei servizi)

1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara è redatta in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.
2. La Carta dei Servizi è efficace dalla data di subentro del Gestore.
3. La Carta dei Servizi è soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti all'evoluzione della normativa in materia.
4. La Carta dei servizi è adottata dal Gestore previa sua approvazione da parte degli organi competenti dello stesso e della SOT e dovrà essere vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio idrico affidato ad ARCA a seconda dei compiti da ciascuno gestiti.

Art. 26

(Regolamento del SII e Regolamento del gestore)

1. Il rapporto tra ARCA e la SOT e gli utenti, per il territorio oggetto di affidamento, è disciplinato dal Regolamento del SII da adottarsi dal Gestore e vincolante per ARCA e per la SOT. Nelle more dell'adozione del Regolamento del SII del Gestore conforme allo Schema di cui al comma 33.2 della Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA, ARCA e la SOT applicano i Regolamenti vigenti nel territorio, come aggiornati dall'allegato "Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie" Allegato n. 4 al Disciplinare Tecnico, dettando ove necessario, in conformità allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR, disposizioni di maggior dettaglio.
2. La SOT predisporrà il Regolamento del SII in nome e per conto di ARCA e lo trasmetterà a quest'ultima per la firma dello stesso. Il Regolamento del SII del Gestore, conforme allo Schema di cui al comma 33.2 della Convenzione di affidamento del SII ad ARCA, descrive dettagliatamente le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche con le quali le parti forniscono il Servizio agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

Art. 27

(Revoca della concessione da parte di ATERSIR)

1. In caso di revoca della convenzione del SII da parte di ATERSIR di cui all'art. 34.1 della Convenzione di gestione, la presente convenzione sarà risolta di diritto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, posta la liquidazione ad ARCA delle somme previste dall'Art. 176 del D. Lgs. 50/2016, la quota parte di tali somme spettanti alla SOT e al socio privato risultano essere le seguenti:
 - a. Al socio privato spetterà il rimborso del finanziamento erogato ad ARCA e non ancora rimborsato senza penali di alcun tipo e forma nei confronti di ARCA per lo scioglimento anticipato della concessione;
 - b. Alla SOT spetterà un valore di indennizzo pari a:

- i. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi ricevuti, ovvero, per le opere che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- ii. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- iii. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale del corrispettivo di pertinenza della SOT, limitatamente alla quota a copertura dei soli costi operativi, prendendo a riferimento il valore ultimo disponibile e moltiplicandolo per gli anni residui di concessione, utilizzando, come tasso di attualizzazione il tasso equivalente al costo del capitale investito previsto dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente.

Art. 28

(Cause di risoluzione)

1. La presente convenzione è risolta in maniera automatica ove sia revocata o venga risolta la convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA per la gestione del servizio. Sono pertanto interamente richiamate come cause di risoluzione automatica della presente convenzione le cause di risoluzione di cui all'Articolo 35 della convenzione vigente fra ATERSIR e ARCA.
2. Nel caso in cui ATERSIR proceda ad inviare formale diffida ad adempiere ad ARCA ai sensi dei commi 35.2 e 35.3 della Convenzione, ARCA effettuerà conseguente diffida ad adempiere alla SOT e al socio privato con termini uguali a quelli definiti da ATERSIR.
3. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, ove ATERSIR attinga alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione di gestione del SII, ARCA provvederà di conseguenza ad attingere alla fidejussione in essere ai sensi del successivo Articolo 32.
4. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate alla SOT per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
5. Al ricorrere di uno dei casi di risoluzione i beni strumentali nella disponibilità o in proprietà della SOT torneranno nella piena disponibilità di ARCA.

Art. 29

(Controlli e rendicontazione della gestione)

1. Al fine di permettere ad ARCA di adempiere agli obblighi rendicontativi di cui all'Art. 36 della Convenzione di gestione, la SOT è obbligata a fornire ad ARCA le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.

2. ARCA, in virtù di modifiche effettuate da ATERSIR, ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, la SOT si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.
3. In caso di applicazione ad ARCA delle penali previste dall'Art. 40 della Convenzione di gestione, per la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai commi precedenti, ARCA si rivarrà sullo SOT.
4. Al fine di permettere ad ATERSIR di svolgere l'attività di controllo di cui all'Articolo 37 della Convenzione di gestione, con la firma della presente convenzione, la SOT e il socio privato si obbligano e si impegnano a sottostare ai controlli sulla gestione del servizio effettuati da ATERSIR. A tal fine ATERSIR può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative della SOT e del socio privato, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.
5. Con la firma della presente convenzione, la SOT e il socio privato si obbligano e si impegnano a fornire ad ARCA e ad ATERSIR tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. La SOT e il socio privato sono inoltre tenuti a conservare i relativi giustificativi, da presentare ad ATERSIR qualora l'Agenzia intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.
6. La SOT e il socio privato accettano inoltre che ATERSIR possa procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
7. La SOT e il socio privato si impegnano a prestare la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATERSIR riterrà di attivare.

Art. 30

(Potere sostitutivo)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in virtù di quanto previsto nella Convenzione di gestione del SII, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui la SOT non sia in grado di proseguire il Servizio, ARCA ed ATERSIR adotteranno tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.
2. In tale frangente la SOT sarà tenuta a mettere a disposizione degli incaricati di ARCA e ATERSIR gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti da ARCA e dall'Agenzia.

Art. 31

(Penali e sanzioni)

1. In caso di applicazione da parte di ATERSIR ad ARCA di penali per mancato raggiungimento degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, la SOT si farà parte attiva con ARCA per evidenziare eventuali controdeduzioni o eccezioni. In caso di mancata accettazione o accettazione parziale da parte di ATERSIR delle controdeduzioni e delle eccezioni sollevate, ove le inadempienze fossero riferite a compiti affidati alla SOT, ARCA si rivarrà completamente sulla SOT medesima rispetto a tali penali decurtandone il valore dal primo corrispettivo da erogarsi alla SOT medesima, senza che la SOT possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa. In tal senso, la SOT è individuata quale mandataria al pagamento delle penali verso ATERSIR o verso gli utenti, mantenendo invariata la quota di incasso da riconoscersi ad ARCA ai sensi del precedente Articolo 6.
2. Resta fermo che, in virtù di tale rivalsa automatica, ove la SOT richieda formalmente ad ARCA di procedere per via giudiziaria contro la decisione di ATERSIR, ARCA, posto comunque l'obbligo di rivalsa di cui al punto precedente, si obbliga a procedere in tal senso con spese a carico della SOT.
3. Il medesimo procedimento di cui ai commi precedenti si applica con riferimento ad eventuali sanzioni comminate da parte di ARERA.

Art. 32

(Garanzie)

1. Il socio privato o la SOT, per quanto di competenza, hanno presentato ad ARCA, la quale ha provveduto a presentarla ad ATERSIR, le seguenti cauzioni:
 - a. cauzione definitiva intestata ad ARCA S.r.l., di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo della concessione (€7.800.000/00), avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni,;
 - b. a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, cauzione definitiva i cui beneficiari sono ARCA e ATERSIR, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d'Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€1.900.000/00).
2. ARCA, richiederà ad ATERSIR, beneficiario della garanzia di cui al punto a), la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione che il socio privato o la SOT dovranno provvedere a rinnovare.
3. Con riferimento alla cauzione di cui al punto b) del precedente comma 1, all'inizio di ogni anno di durata della concessione, il socio privato o la SOT sono tenuti alla presentazione di analoga cauzione definitiva.
4. Gli importi di cui al precedente punto 1 sono eventualmente ridotti qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall'art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016.
5. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:

- a. l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
 - b. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
 - c. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.
6. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il socio privato o la SOT hanno l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
7. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo della SOT o del socio privato di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 33

(Assicurazioni)

1. La SOT ha l'obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:
 - a. responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro ___;
 - b. protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro ___;
 - c. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio;
 - d. entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne ARCA, ATERSIR e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "Contractors all risk" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti;
 - e. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, la SOT presenta, se dovuta ai sensi dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 34

(Imposte tasse e canoni)

1. ARCA si rivarrà sulla SOT con riferimento alle spese di stipula della presente convenzione e per gli oneri di cui all'art.44.1 della Convenzione per la gestione del SII.
2. Degli oneri di cui al comma precedente si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.

Art. 35

(Modalità di aggiornamento della convenzione)

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA e con le eventuali-modifiche apportate alla convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.

Art. 36

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, la SOT e il socio privato sono tenuti ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, L. 136/2010.

Art. 37

(Elezione di domicilio)

1. ARCA S.r.l., per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della presente Convenzione, elegge il proprio domicilio in _____, Via _____.
2. La SOT, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in ____.
3. Il socio privato, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in ____.
4. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante P.E.C.

Art. 38

(Legge applicabile e foro competente)

5. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo competente per il territorio del bacino di affidamento.